COSTITUZIONE DI UN ENTE FINANZIARIO DEI CONSORZI AGRARI

Art. 1

Costituzione e scopi dell'Ente

E' istituito un Ente finanziario dei Consorzi agrari con sede in Roma.

COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 14 marzo 1938, n. 565, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GENNAIO 1939, n. 254.

Versione in vigore dal 9 giugno 1938, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari
Estremi	Legge 30 maggio 1932, n. 752
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-un-ente-finanziario-dei-consorzi-agrari/art-1-costituzione-e-scopi-dell-ente/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it